

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI LIDO ADRIANO – RAVENNA - 1° STRALCIO (scuola primaria e palestra)

Q = quesito

R = risposta

Q1: In merito alla gara in oggetto chiediamo conferma di poter partecipare al presente appalto in A.T.I. così composta:

Capogruppo: cat. OG 1 classifica IIIbis + OG11 classifica III

Mandante: cat OG1 classifica III

con possibilità di subappaltare parte di OS32 e OS6 entro il limite totale del 30%.

R1: Si conferma che un raggruppamento temporaneo di imprese che possiedano le attestazioni SOA richiamate nel quesito può ritenersi qualificato a presentare offerta nell'appalto in oggetto.

Trattasi infatti di un raggruppamento di tipo orizzontale sulla categoria principale (OG 1) e le classifiche possedute da entrambi i componenti il RTI sono tali da consentire l'incremento di un quinto previsto dall'art 61 comma 2 del DPR 207/2010 (si veda quanto scritto al paragrafo 12.2 del disciplinare di gara).

La somma poi delle qualificazioni nella categoria OG 1 copre anche l'importo delle lavorazioni ricondotte alle categorie OS32 ed OS6, lavorazioni queste ultime non a qualificazione obbligatoria e che ai sensi dell'art 12 comma 2 lett a) del DL 47 del 28/3/2014 (legge di conversione n. 80/2014) possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria prevalente ovvero subappaltate.

Si ricorda che in ogni caso in fase di esecuzione del contratto potranno essere autorizzati contratti di subappalto esclusivamente fino al limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Q2: Relativamente al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica, si chiede se alla relazione tecnica di n.7 fasciate in formato A4 (escluso copertina ed indice) sia consentito allegare rappresentazioni grafiche e/o diagrammi, schede, report, ecc. e se vi è qualche limitazione in questo;

R2: come previsto al paragrafo 15.4 del disciplinare di gara *“qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di fasciate richiesto”* quindi il concorrente potrà presentare eventuali rappresentazioni grafiche, qualora ritenute dallo stesso utili a rappresentare la propria offerta rispetto ai criteri A e B e relativi sub-criteri. Si chiarisce che per *“rappresentazioni grafiche”* si intende la raffigurazione di atti tecnici quali segni, simboli e grafici, quali ad esempio le raffigurazioni di diagrammi di flusso e di elaborati grafici, di planimetrie e di elaborati planimetrici dove le parti scritte siano solo quelle relative ad eventuali legende o sintetiche esplicazioni del significato dei simboli grafici. Rispetto al quesito rimane esclusa la possibilità di presentare schede o altri documenti che non possano essere ricondotti alle caratteristiche sopra dette delle *“rappresentazioni grafiche”*

Q3: Si chiede se sia possibile mettere a disposizione dei concorrenti gli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara in formato editabile.

R3: viene resa disponibile tramite pubblicazione sulla presente pagina internet la tavola "Layout di cantiere" in formato dwg che fa parte dell'attuale Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Q4: Essendo in possesso delle categorie di seguito indicate:

- OG1 classifica VIII
- OG2 classifica IVbis
- OG3 classifica IV
- OG11 classifica III
- OS7 classifica II
- OS21 classifica III

si chiede se si possa partecipare come impresa singola e senza subappaltare nessuna delle opere.

Inoltre essendo in possesso del Certificato ISO 14001 e non EMAS, essendo simile ed equivalente all'iscrizione EMAS richiesta per l'attribuzione dei punteggi sull'offerta tecnica, si richiede se va bene ugualmente ai fini dell'ottenimento dei punteggi.

R4: Si conferma che un operatore economico in possesso di attestazione SOA in OG 1 classifica VIII e OG 11 classifica III (quanto interessa per il presente appalto viste le lavorazioni di cui lo stesso si compone - paragrafo 1.3.2 del disciplinare di gara) è qualificato a partecipare alla procedura di gara anche singolarmente e, qualora risultasse aggiudicatario, potrà realizzare tutte le lavorazioni senza ricorrere al subappalto.

Richiamato quanto previsto al paragrafo 18 del disciplinare di gara ed in specifico nella relativa tabella, gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 14001 potranno vedersi assegnare il punteggio relativo al criterio C1, gli operatori economici in possesso della certificazione EMAS potranno vedersi assegnare il punteggio relativo al criterio C2.

Q5: in merito al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica si chiede:

- a) Quando si dice che la "Relazione tecnica nel suo insieme non può superare le 7 facciate formato A4" si intende per singolo sub-criterio o per tutti?
- b) La tavola grafica in formato A1 è consentita solo per il Layout di cantiere ?

R5:

- a) Il limite delle sette facciate è riferito alla relazione tecnica nel suo insieme, quindi massimo sette facciate per tutti i sub-criteri cui corrisponderanno altrettanti paragrafi.
- b) La tavola A1 relativa al layout di cantiere è espressamente richiesta (paragrafo 15.1 del disciplinare di gara) per eventuali ulteriori rappresentazioni grafiche si veda risposta R2

Q6: Un'impresa qualificata per la OG1 VIII - OG11 IV - OS6 V, non essendo in possesso della categoria OS32 può partecipare autonomamente alla gara dichiarando che la stessa categoria (OS32) la subappalta al 100%? Oppure deve chiedere l'avvalimento o costituire ATI verticale?

R6: Si richiama quanto già scritto nella risposta R4 e si conferma che un'impresa con qualificazione OG 1 classifica VIII e OG 11 classifica IV può partecipare autonomamente alla presente procedura. Potrà inoltre eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni riconducibili alle categorie OS6 e OS32, a prescindere dal possesso di qualifica SOA nelle stesse categorie in quanto trattasi di categorie a qualificazione non obbligatoria oppure, a sua scelta, dichiarare di subappaltarle in tutto o in parte in quanto le stesse sono inferiori al 30% dell'importo di contratto. Resta inteso che, in ogni caso, l'impresa potrà subappaltare complessivamente le lavorazioni oggetto dell'appalto nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto. Quindi, per tornare allo specifico quesito, il concorrente in possesso di attestazione SOA in OG1 classifica VIII, OG11 classifica IV e OS6 classifica V può partecipare autonomamente e se lo ritiene indicare di subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OS32 ma ciò non è necessario per qualificarsi e partecipare.

Q7: Si riscontra nel disciplinare di gara un'incongruenza tra il punto 18.1 Offerta tecnica punti 75 e il totale dei sub criteri punto 18.2. Si richiedono chiarimenti.

R7: per errore di digitazione non sono stati indicati correttamente i punteggi massimi attribuibili ai sub-criteri B1, B2, B3, e B4. Con determinazione dirigenziale F7 n. 10 del 24/02/2017, che è stata posta in pubblicazione su questa pagina internet, si è proceduto alla rettifica dei punteggi indicati nella tabella di cui al punto 18.2

Q8: Da progetto, la classe di resistenza delle travi lamellari, principali e secondarie, previste per il corpo palestra, è il GL32c e GL32h. A partire dall'8 agosto 2015, con l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni alla norma EN14080, sono state modificate le classi di resistenza del legno lamellare. Tale introduzione ha portato la maggior parte dei produttori, italiani ed internazionali, ad eliminare la classe sopra menzionata dallo standard produttivo, rendendo difficile la sua reperibilità. Sulla base di questa considerazione, chiediamo se è possibile proporre l'utilizzo della classe GL30c e GL30h, supportato da verifica strutturale da parte di nostro ingegnere specializzato.

R8: Premesso che il paragrafo 18 del Disciplinare di gara individua le eventuali migliorie da presentare in sede di offerta e, all'ultimo capoverso, esplicita il divieto di presentare offerte in variante, si ribadisce che l'offerta dovrà essere formulata nel rispetto delle prescrizioni minime progettuali. Pur non potendo in questa fase anticipare alcuna considerazione attinente alla discrezionalità tecnica di valutazione che avrà la commissione giudicatrice, si segnala che, in base a quanto previsto dal disciplinare di gara la commissione potrà non considerare offerte migliorative non contemplate nella tabella di cui al paragrafo 18 del disciplinare di gara. Con riferimento specifico alle travi lamellari secondarie del corpo palestra si segnala l'intervenuta modifica della lista delle categorie e lavorazioni (nel senso di prevedere la classe GL24h), modifica già pubblicata a seguito della determinazione dirigenziale DO n. 19/2017.

Q9: In relazione ai sub-criteri A3 e A4 e considerando che la scrivente parteciperà in ATI chiediamo se il direttore tecnico deve essere unico per l'intero raggruppamento o se ogni singola impresa può indicarne uno proprio. Le stesse considerazioni valgono anche per il capo cantiere.

R9: Il direttore tecnico (così come il capo cantiere) deve essere unico per il cantiere.

Q10: All'art 15.4 del disciplinare di gara viene precisato che la copertina, gli indici ed eventuali rappresentazioni grafiche non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste. A seguito inoltre della risposta R2 in merito alla definizione di rappresentazione grafica, si chiede se tali rappresentazioni devono far parte della relazione oppure possono essere presentate come allegati alla stessa e quindi anche in forma separata dalla relazione.

R10: Le eventuali rappresentazioni grafiche, corrispondenti alla definizione data nella risposta R2, potranno, a scelta del concorrente, essere materialmente allegate alla relazione o separate dalla stessa.

Q11: Una ditta che partecipa alla gara come impresa consorziata esecutrice di un consorzio stabile (art 45 Dlgs 50/2016 lett c) pone il seguente quesito: In riferimento all'offerta tecnica, le relazioni dei sub-criteri A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4 devono essere redatte dall'impresa consorziata esecutrice dei lavori?

R11: L'offerta deve essere presentata e firmata dal concorrente, nel caso indicato nel quesito dal consorzio stabile. Ovviamente nella descrizione degli aspetti organizzativi di cui ai diversi sub-criteri di valutazione citati il concorrente ben potrà rappresentare e descrivere quanto riferito all'impresa consorziata indicata per l'esecuzione dell'appalto.

Q12: Relativamente al progetto degli impianti elettrici posto a base di gara si chiede che venga messa a disposizione la seguente documentazione:

- computo metrico e specifiche tecniche illuminazione esterna
- specifiche tecniche impianto fotovoltaico.

R12: Si rinvia alla determinazione dirigenziale DO n. 34 del 01.03.2017, posta in pubblicazione, ed in specifico alle voci n. Ord. Tariffa 173 e 174 dell'elaborato 013-G421-2014....EPU_R02 pubblicato in sostituzione del precedente nella cartella PROG_01-tecnico amm.vi 2_3

Q13: L'impresa Y, in qualità di consorziata esecutrice dei lavori del Consorzio X, pone i seguenti quesiti:

a) può partecipare la consorziata esecutrice dei lavori considerando che il consorzio X è in possesso della categoria OG1 VIII, OG11 IV, OS6 II e pertanto dichiarare in fase di gara la volontà di subappaltare per l'intero importo la categoria OS32 (pari al 12,484% dell'importo complessivo)?

b) in caso di riscontro positivo si chiede se bisogna indicare il nominativo del subappaltatore

R13:

a) Si precisa che il concorrente nel caso presentato nel quesito è il Consorzio X ed è questo che deve possedere le attestazioni SOA OG1 classifica VIII, OG11 classifica IV, OS6 classifica II. In questo caso (come precisato nelle risposte R4 e R6) il concorrente è qualificato ed è una sua libera scelta dichiarare l'eventuale subappalto relativo alla fase esecutiva.

b) come previsto al punto 8.5 del disciplinare di gara non è richiesta l'indicazione del subappaltatore

Q14: Essendo in possesso delle seguenti categorie:

OG1 cl. IV-bis

OG2 cl. III

OG3 cl. IV-bis

OG6 cl. II

OG8 cl. II

OG11 cl. I

OG12 cl. I

OS21 cl. III

si chiede se si possa partecipare singolarmente dichiarando di subappaltare il 30% della categoria prevalente OG1 ed il 30% della categoria OG11.

R14: per il presente appalto, viste le lavorazioni di cui lo stesso si compone - paragrafo 1.3.2 del disciplinare di gara - un operatore in possesso di attestazione SOA categoria OG1 cl.IV-bis e OG11 cl.I potrà partecipare singolarmente dichiarando il subappalto cosiddetto qualificatorio o necessario per le lavorazioni ricondotte alla categoria OG 11 per una percentuale ricompresa tra il 17,1645% ed il 30% del loro valore. Considerato infatti che il valore delle lavorazioni di progetto ricondotte alla categoria OG11 è pari ad Euro 373.752,69 ed il possesso dell'attestazione SOA in OG11 classifica I qualifica fino ad Euro 258.000,00 (incrementabile per il concorrente singolo come rappresentato nel quesito fino ad Euro 309.600,00) sarà necessario che il concorrente ottenga la mancante qualificazione (corrispondente ad Euro 64.152,69) tramite il ricorso al subappalto qualificatorio. Il subappaltatore dovrà essere a sua volta qualificato e pertanto in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 per almeno la classifica I. Sarà una mera facoltà del concorrente indicare il nominativo subappaltatore in sede di gara, si veda quanto previsto al paragrafo 3BIS Sez. I punto 3) [pag 6 del disciplinare di gara].

La percentuale di subappalto qualificatorio indicata in sede di partecipazione alla gara costituirà parte della quota massima subappaltabile in fase esecutiva corrispondente al massimo del 30% del valore del contratto.

Q15: Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016 n. 248 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/1/2017, la categoria OS32 diventa a qualificazione obbligatoria?

R15: come previsto dall'art 5 del DM citato nel quesito, lo stesso DM è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4/1/2017 (pertanto DM è in vigore dal 19/1/2017). Il DM 248 del 10.11.2016 non si applica quindi alla procedura in oggetto il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 150 del 28/12/2016.

Q16: la nostra impresa è in possesso della categoria OG1 classifica IV-bis, vorremmo sapere se possiamo partecipare da soli dichiarando il subappalto delle restanti categorie oppure partecipare in ati con ditta in possesso di categoria OG11 per almeno la prima classifica.

R16: L'impresa descritta nel quesito non potrà partecipare singolarmente dichiarando il subappalto delle restanti categorie per due motivi:

- 1) in quanto la somma delle categorie scorporabili previste (OG11, OS32 e OS6) supera il 30% del valore complessivo dell'appalto
- 2) la categoria OG11 è una SIOS e, come previsto dalla normativa e precisato al paragrafo 12 del disciplinare di gara, non potrà essere subappaltata per una quota superiore al 30% del suo valore.

L'impresa descritta nel quesito potrà partecipare in ati di tipo verticale con ditta in possesso di categoria OG11 per almeno la seconda classifica in quanto, in caso di RTI di tipo verticale il mandante in possesso della categoria OG11 classifica I non può beneficiare dell'incremento del 1/5 poiché non raggiunge il 20% del valore totale dell'appalto (pag. 21 del disciplinare di gara).

Q17: Nella relazione e negli elaborati grafici sono riportati i BREIL SOLEIL (schermi frangisole fissi) esterni alle finestre delle palestre n. 11 da mt 5,34 x 3,20 e n. 1 da mt 3,84 x 3,20. Nell'Elenco prezzi e nel Computo Metrico Estimativo tali voci non sono presenti così come nella Lista delle Categorie. Si chiede di esplicitare tali voci con relative caratteristiche tecniche.

All'art. INF. 03 sono correttamente richiamati quelli apribili interni alle finestre delle aule (mq 115.20) che non sono quelli a cui si fa riferimento sopra. Inoltre negli elaborati grafici e nelle relazioni si fa riferimento a n. 7 Tubi Solari in coperture del corpo scuola. Si chiede anche per questa lavorazione di esplicitare tali voci con relative caratteristiche tecniche.

R17: Si conferma che i frangisole previsti per le aule (Art.INF.03) non sono quelli previsti per la palestra i quali, come peraltro la tribuna interna alla palestra e la separazione mobile del campo da gioco, saranno compresi in una separata fornitura. Il frangisole pertanto non è da considerarsi compreso nell'offerta.

Analogamente i tubi solari non sono da considerarsi compresi nell'offerta e non saranno ricompresi in forniture successive.

Q18: Viste la mancanza di alcune lavorazioni, come ad esempio quelle cui fa riferimento il quesito di cui sopra (Q17), si chiede come aggiungere tali voci in fondo alla Lista delle lavorazioni in quanto in quella consegnata è possibile aggiungere solo due voci.

R18: Alla luce della risposta R17 non dovrebbe essere necessario aggiungere ulteriori righi. In ogni caso, qualora fosse necessario, il concorrente potrà integrare la Lista con ulteriori fogli, allegati alla stessa e da lui datati e firmati, eventualmente anche utilizzando proprio una delle righe vuote (voce n. 584 e 585) per esplicitare il rinvio all'allegato affinché sia chiaro che il totale euro posto nell'ultima pagina della Lista distribuita, compilato dal concorrente, contenga anche le descrizioni ed i prezzi unitari aggiunti dallo stesso nell'allegato.

Q19: Il contenuto della busta B – offerta tecnica- riguarda esclusivamente i sub-criteri A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3 e B4? Mentre i sub-criteri C1, C2, C3, C4, C5, C6 vanno inseriti nella busta C?

R19: Esatto, come previsto rispettivamente al paragrafo 15.1 e 16.1 lett d) del disciplinare di gara.

Q20: L'organigramma stesso può essere considerato rappresentazione grafica e dunque essere allegato alla relazione la quale invece al paragrafo A2 conterrà solo la spiegazione dell'organigramma?

R20: Richiamata la risposta R2, l'organigramma presentato nella forma di un diagramma di flusso può essere inteso come rappresentazione grafica che non concorre a formare il numero di pagine massime richieste per la relazione, a condizione che non vi sia testo scritto ulteriore rispetto a quello relativo ad eventuali legende o sintetiche esplicazioni del significato dei simboli grafici.

Q21: In merito alla figura del direttore tecnico la Stazione appaltante si vuole riferire a:

a) il Direttore Tecnico dell'impresa ai sensi dell'art 87 del nuovo Regolamento degli appalti pubblici (DPR 207/2010), figura chiave ai fini della qualificazione SOA

b) il Direttore Tecnico di Cantiere previsto dal "Codice degli appalti" Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, all'art 105 comma 17 e quindi inteso come figura dirigenziale con compiti di sorveglianza sulla sicurezza (PSC, POS, Coordinamento) oltre che di direzione tecnica e organizzativa del cantiere?

c) le due figure devono coincidere? Oppure possono coincidere?

d) nel caso ci si riferisse al Direttore Tecnico dell'impresa ai fini della SOA, l'impresa può scegliere di utilizzare una direzione tecnica (l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, così come definita all'art 87 del DPR 207/2010) anziché un solo direttore tecnico ?

R21: Il Direttore Tecnico di cui si parla al sub-criterio A3 è la figura del direttore tecnico di cantiere di cui all'art 105 comma 17 del Dlgs 50/2016.

Q22:

a) Come si può indicare il titolo di studio? E' sufficiente dichiararlo? Come? Con una dichiarazione sostitutiva?

b) Come si può indicare il livello minimo di istruzione? E' sufficiente dichiararlo ? Come? Con una dichiarazione sostitutiva?

c) Come si può indicare il livello minimo di formazione? E' sufficiente dichiararlo? Come? Con una dichiarazione sostitutiva?

d) Come si può indicare il livello minimo di esperienza minimo in riferimento ad interventi di costruzione, ristrutturazione/manutenzione straordinaria su edifici pubblici di grande dimensione? Occorre elencare quali siano questi interventi attraverso cui si è maturato il livello di esperienza? E' sufficiente una dichiarazione semplice? Occorre una dichiarazione sostitutiva?

A tale fine appare evidente che nonostante non si debbano indicare nominativi o allegare curriculum, occorre già aver individuato il Direttore Tecnico, in quanto di esso occorrerà indicare l'esperienza acquisita. E' corretto?

R22: Il titolo di studio, il livello minimo di istruzione, il livello minimo di formazione ed il livello minimo di esperienza che il concorrente offrirà, con riferimento alle figure del direttore tecnico e/o del capo cantiere (rispettivamente previsti dai sub-criteri di valutazione A3 e A4), dovrà essere indicato nella relazione. Non è necessaria la forma della "dichiarazione sostitutiva" in quanto essendo contenuta all'interno dell'offerta l'indicazione sarà un vincolo negoziale in quanto tale.

Con riferimento all'esperienza potranno anche essere indicati o sinteticamente descritti i cantieri nei quali l'esperienza è stata acquisita.

Non viene richiesta l'indicazione di nominativi in quanto l'offerta rappresenta i livelli minimi di professionalità che l'operatore economico si impegna a mettere a disposizione. Non è pertanto vincolato fin dalla partecipazione alla gara ad un nominativo specifico ma avrà l'obbligo contrattuale, qualora risultasse aggiudicatario, di individuare un Direttore Tecnico ed un Capo Cantiere in possesso di un profilo professionale di livello equivalente a quanto offerto con riferimento al sub-criterio A3 e sub-criterio A4.

Q23: Si chiedono chiarimenti in merito all'elaborato QIM "QUADRO INCIDENZA MANODOPERA" (file: 017- G421-2014-06.05-31-D-E-QIM_R01) in quanto a pag. 28 dello stesso è riportato il Totale lavori a corpo di €3.625.558,94 diverso dall'importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) di € 2.920.000,00 (come riportata a pag. 3 del Disciplinare di gara).

R23: L'importo totale dei lavori a corpo soggetto a ribasso è pari ad Euro 2.920.000,00 così come previsto al paragrafo 1 del disciplinare di gara, all'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (elaborato progettuale 019) e nel QTE (elaborato progettuale 018).

L'elaborato progettuale QIM inizialmente posto in pubblicazione riportava alcuni refusi e non era coerente con l'ultima versione del progetto posto a base di gara e pubblicato nella sua interezza. Con determinazione dirigenziale DO n. 41 del 13/03/2017, posta in pubblicazione su questa pagina internet, si è proceduto alla rettifica/revisione dell'elaborato stesso, pubblicato ora nella cartella PROG_01-tecnico amm.vi 2_3 (file: 017- G421-2014-06.05-31-D-E-QIM_R02)

Q24: la scrivente impresa ha notato che il CME riporta una voce di lavori in economia, che comprende SPCAT9, CAT 7 e SBCAT38, pari ad € 40.000, tuttavia l'Elenco Prezzi riporta una voce di lavori in economia (Nr 85) da € 50.000 + SBCAP38 di € 791,13 e una recinzione in rete metallica pari ad € 3.198,80. Compilando la lista delle lavorazioni si evidenzia una disparità tra gli importi dei lavori in economia riportati nel CME e nell'Elenco Prezzi, si richiede pertanto una rettifica.

R24: In merito alle incongruenze presenti si specifica quanto segue:

- la voce ZZCON presente nell'elaborato "Elenco Prezzi Unitari" al num. Ord. 85 è un refuso che non viene richiamato in nessun altro elaborato del progetto. L'importo a cui fa riferimento non fa parte pertanto del corpo d'opera, né contribuisce a formare l'importo dei lavori in economia previsti e riportati nel disciplinare di gara o in altri elaborati progettuali, come evidenziato anche dall'assenza della voce stessa negli elaborati "Computo Metrico", "Computo Metrico Estimativo" e "Lista delle Categorie e delle Lavorazioni".

- Le voci 10.01.0060.A “CANCELO IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO” e 20.02.0640.A “RECINZIONE IN RETE METALLICA” presenti nell’Elaborato “Elenco Prezzi Unitari” al num. Ord. 127 e 128 riportano erroneamente come titolo “LAVORI IN ECONOMIA (SbCap. 38)” tuttavia sono lavorazioni facenti parte del corpo d’opera e non liste in economia. Gli elaborati “Computo Metrico” e “Computo Metrico Estimativo” sono corretti in quanto le due lavorazioni sono state computate come lavorazioni di sistemazione dell’area esterna. Gli importi relativi alle due voci rientrano pertanto nel corpo d’opera il cui importo complessivo è pari ad euro 2'920'000,00 (come correttamente riportato nel CM e CME) e si identificano nella categoria di qualificazione OG1. Non rientrano pertanto nell’importo dei lavori in economia pari ad euro 40'000,00.

Si evidenzia che anche nell’elaborato “LISTA DELLE CATEGORIE” le voci “CANCELO IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO” e “RECINZIONE IN RETE METALLICA” riportano lo stesso titolo dell’Elenco Prezzi Unitari ossia “LAVORI IN ECONOMIA”. Tuttavia, come sopra specificato, trattasi di lavorazioni per le quali è necessario riportare l’offerta. Richiamano infatti, giustamente, le quantità alle voci n. 35 e n. 38 degli elaborati progettuali Computo Metrico e Computo Metrico Estimativo.

Per quanto sopra riportato, si specifica che le incongruenze evidenziate non modificano in alcun modo gli importi dei lavori (soggetti a ribasso), né quelli della sicurezza e dei lavori in economia (non soggetti a ribasso) riportati in tutti gli elaborati progettuali e di gara. Rimangono inalterati anche gli importi relativi alle singole categorie di qualificazione.

Q25: In merito alla procedura di gara in oggetto, l’elaborato a base di gara “016 - G421-2014-06.05-31-D-E-LC_R02” relativo alla Lista delle Categorie e delle Lavorazioni, presenta alcune incongruenze:

Alcune voci di detta lista presentano delle descrizioni delle lavorazioni completamente difformi da quanto riportato nell’elaborato Elenco Prezzi Unitari “013 - G421-2014-06.05-31-D-E-EPU_R02”, pur essendo i codici di tariffa uguali. A titolo esemplificativo, le voci di lista num. ord. 198 /199 /200 riportano la descrizione errata QUADRO GRUPPO FRIGORIFERO, pur riferendosi a quadri elettrici differenti (Q3 QUADRO CENTRALE TERMICA - Q4 QUADRO PALESTRA - Q5 QUADRO SCUOLA).

R25: In merito alle incongruenze evidenziate si conferma che per errore del software i titoli di alcuni voci della Lista delle Categorie, sono errati. Tuttavia la tariffa indicata, che richiama l’Elenco Prezzi Unitari, e le quantità corrispondenti nel Computo Metrico e Computo Metrico Estimativo, sono corrette. Pertanto nella formulazione dell’offerta si dovrà tenere conto della tariffa ossia dell’effettiva descrizione presente nell’Elenco Prezzi Unitari.

Si sottolinea che le incongruenze suddette non modificano in alcun modo gli importi dei lavori (soggetti a ribasso), né quelli della sicurezza e dei lavori in economia (non soggetti a ribasso) riportati in tutti gli elaborati progettuali e di gara. Rimangono inalterati anche gli importi relativi alle singole categorie di qualificazione.

Q26: siamo con la presente a sottoporre i seguenti quesiti:

1) facendo riferimento al sub criterio A3 e A4, il Capo Cantiere e il Direttore Tecnico devono essere interni all'impresa (assunti da impresa) oppure possono essere liberi professionisti esterni?

Nel caso in cui dovessero essere interni all'impresa, essi devono essere già assunti al momento della presentazione dell'offerta o al momento di pubblicazione del bando oppure possono essere assunti dopo l'aggiudicazione della gara?

2) Per il "livello di esperienza minimo" del capo cantiere e del Direttore Tecnico possiamo citare i riferimenti dei cantieri oppure no? per esempio: Ingegnere Civile Esperienza di cantiere "Comune di Bologna lavori di.." oppure "30 anni di lavoro.."

R26:

1) Il capo cantiere e il Direttore tecnico, che possiedano i livelli minimi di esperienza ed i requisiti dichiarati in sede di offerta (sub-criteri A3 e A4) potranno essere dipendenti dell'impresa o liberi professionisti con contratto in essere alla data di inizio lavori.

2) Per quanto concerne il livello minimo di esperienza del capo cantiere e del direttore tecnico, si rimanda alla risposta R22.

Q27: Con riferimento ai criteri di valutazione C1 e C2 si chiede di sapere se possono essere oggetto di avvalimento le certificazioni ISO 14001:2004 ed EMAS

R27: NO. L'istituto dell'avvalimento è utilizzabile per soddisfare i requisiti indicati dal bando e necessari per la partecipazione alla gara (art 89 comma 1 del Dlgs 50/2016). Nel disciplinare di gara in oggetto le certificazioni indicate nel quesito non sono requisiti di accesso ma criteri di valutazione dell'offerta (art 95 comma 6 del Dlgs 50/2016) ed in quanto tali devono essere propri dell'offerente.

Q28: In merito al punto 18.2 del Disciplinare di gara, nello specifico all'interno della tabella C) Criteri di natura quantitativa – C1 e C2 – viene riportato "nel caso il concorrente sia un RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti del raggruppamento dimostrano la certificazione..." Essendo il nostro un Consorzio Stabile, non ordinario, che per natura non possiede direttamente Certificazioni Ambientali ma le acquisisce attraverso le Imprese consorziate al suo interno, come verrebbe assegnato il punteggio relativo a criteri C1 e C2?

R28: Indubbiamente, in linea generale, la logica valutativa dell'offerta tecnica in senso lato è rivolta alla fase esecutiva dei contratti e, quindi, a quanto oggettivamente i concorrenti propongono con riferimento alle modalità realizzative proposte in relazione ai criteri di valutazione dei documenti di gara. Tuttavia, nel nuovo codice dei contratti, come anche rilevato dall'ANAC nelle Linee guida, il principio di netta separazione tra i profili soggettivi degli operatori che rilevano come requisiti per la partecipazione alla gara ed i profili oggettivi delle offerte che rilevano come criteri di aggiudicazione (cioè come criteri di valutazione delle offerte nelle gare fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ha subito alcune attenuazioni ed i criteri C1

e C2 del punto 18.2 del Disciplinare di gara ne sono una diretta espressione. Anche se il possesso di certificazioni ISO 14001 o certificazione EMAS attengono comunemente all'aspetto soggettivo degli operatori essi, per natura, afferiscono a precise modalità operative che gli stessi operatori economici adottano. Quindi - fermo restando che, per un aspetto così particolare come quello indicato nel quesito e considerato che il disciplinare di gara non esplicita tale caso particolare, la commissione giudicatrice assumerà l'orientamento che riterrà opportuno - si ritiene, in via generale, di non escludere a priori che venga in qualche modo apprezzato per i criteri C1 e C2 del punto 18.2 del Disciplinare di gara il possesso **da parte di tutti i consorziati indicati** per l'esecuzione dal consorzio stabile della certificazione ambientale ISO 14001 e/o della certificazione EMAS unitamente all'impegno irrevocabile che in fase esecutiva tali consorziati non vengano sostituiti con altri non in possesso di tali certificazioni. Si è evidenziato che il possesso della/ certificazione/i valutabile/i sia posseduta da parte **di tutte** le consorziate indicate perchè a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso dei consorzi stabili nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorzio alla fase esecutiva dell'appalto in caso di aggiudicazione della gara al consorzio stabile. Risulterebbe, in altri termini, estremamente variabile ed incerto un apprezzamento, ai fini dei criteri C1 e C2, del possesso della/e certificazione/i solo da parte di alcuni dei consorziati indicati in quanto non sarebbe a priori conoscibile lo specifico apporto alla fase esecutiva da parte di ciascuno di essi. Mentre si ritiene ragionevole - ribadendo che solo alla commissione competerà la definitiva valutazione della circostanza in oggetto - che si possa prendere in considerazione, nel caso in cui **tutti i** consorziati indicati per l'esecuzione abbiano la certificazione ambientale ISO 14001 o la certificazione EMAS unitamente all'espresso impegno di non sostituire in caso di aggiudicazione tali consorziati con altri non in possesso della stessa certificazione, la possibilità di attribuire il punteggio di cui al criterio C1 o C2 al consorzio stabile.

Q29: Richiesta di chiarimenti in merito all'offerta economica D)

L'offerta economica, cita il bando, è espressa dal *ribasso percentuale sull'importo assoggettabile a ribasso risultante dalla compilazione della lista delle categorie*.

La lista delle categorie in penultima pagina prevede la possibilità di inserire quantità prezzo unitario e totale delle tre lavorazioni eventualmente offerte in migliororia di cui ai criteri C4, C5 e C6. Tale inserimento comporta l'elevazione dell'importo offerto e conseguentemente la individuazione di un ribasso più basso e quindi meritevole di un punteggio più basso rispetto ad una pari offerta che non preveda migliororia.

Valga il seguente esempio:

Concorrente 1 Pg =1000 Po1= 900 Ribo1= $100/1000= 0,10 = 10,00\%$
Concorrente 2 Pg =1000 Po2= 900 + 50 migliororia= 950 Ribo2= $50/1000= 0,05 = 5,00\%$

Con la conseguenza che al concorrente 1 verrebbe assegnato il massimo punteggio 25 ed al concorrente 2 il punteggio di 12,5 pur avendo in realtà ambedue offerto lo stesso ribasso sull'opera appaltata e addirittura

penalizzando chi in definitiva dà un maggiore valore all'amministrazione.

In realtà il criterio di sommare le migliorie è erraneo per una serie ben elevata di fatti con il rischio di introdurre soggettività e aleatorietà nella offerta, oltre a favorire possibili furbate.

A tal fine dovrebbe essere chiarito che tutte le partecipanti inseriscano il prezzo unitario delle migliorie ai soli fini di una possibile valutazione della anomalia, ma che le quantità siano lasciate uguali a zero in modo da ottenere un importo totale ancora uguale a zero per ciascuna miglioria offerta e non inficiare così il raffronto tra i partecipanti sul "*ribasso offerto sull'importo assoggettabile a ribasso*" di appalto che di per sé non contempla le migliorie.

R29: L'osservazione e la criticità segnalata nel quesito potrebbe essere accolta in un appalto la cui contabilizzazione avvenga a misura ma non in un appalto a corpo come quello in argomento. Infatti in un appalto a corpo la presentazione dell'offerta economica tramite la compilazione della lista delle categorie altro non è che la rappresentazione esplicita ed evidente dell'analisi economica fatta dall'operatore sul progetto per la presentazione della propria offerta. L'operatore economico in sede di compilazione della lista è tenuto a verificare le quantità di progetto (con possibilità di modificare le stesse proprio tramite la compilazione della sesta colonna) così come potrà inserire eventuali voci non presenti in progetto (si veda quesito e risposta n. 18) giungendo pertanto ad un proprio importo complessivo A CORPO a fronte del quale si impegna a realizzare l'appalto alle condizioni di capitolato e coerentemente a quanto indicato nell'offerta tecnica. In tale ottica il paragrafo 16.2 (pag 32) del disciplinare di gara prevede che "*il concorrente che intenda presentare tali migliorie tecniche [sub-criteri C4, C5 e C6] potrà completare le colonne dalla sesta alla nona.*"

Sia che l'operatore decida o meno di compilare le righe (ivi comprese le quantità) relative alle migliorie tecniche che si offrono, sia che ritenga o meno di modificare le quantità di altre voci di progetto, sia che ritenga o meno di inserire nuove voci prezzo non presenti in progetto, in ogni caso l'importo complessivo offerto (dato dalla sommatoria di tutto quanto inserito nella Lista) deve essere inferiore ad Euro 2.920.000,00 e su quello stesso importo complessivo offerto sarà determinata la percentuale di ribasso offerta, in base alla quale assegnare il punteggio del criterio D.

In ogni caso l'offerta economica presentata, proprio perchè trattasi di appalto a corpo, dovrà essere remunerativa dell'esecuzione di tutto l'appalto alle condizioni di capitolato eventualmente integrate e migliorate in sede di offerta tecnica. L'analisi dell'anomalia dell'offerta dovrà dimostrare che l'importo complessivo offerto risulti remunerativo e congruo rispetto all'offerta nel suo complesso (ivi compresa quindi quella tecnica).

La scelta di rendere espliciti nella Lista gli importi relativi alle offerte migliorative, rende più trasparente il contenuto della Lista stessa, mettendo la commissione, il RUP e lo stesso concorrente nelle condizioni di valutare/giustificare al meglio la congruità delle offerte. In altre parole, l'importo indicato al termine della Lista deve tener conto in ogni caso dei costi sostenuti dall'offerente per le offerte migliorative e la scelta di rendere o meno espliciti questi ultimi e le relative quantità non significa che non se ne debba comunque tenere conto nella definizione dell'importo complessivo offerto.

In base a quanto detto, si conclude che quanto ipotizzato nel quesito riguardo alla possibile manipolazione dei punteggi risulta privo di fondamento dal punto di vista economico, pertanto si ritiene di non modificare le modalità di

compilazione della Lista.

Q30:Relativamente al sub-criterio B1 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEI PREPOSTI *“adeguatezza del personale costituente le squadre in relazione alla formazione minima del caposquadra e degli operai con riferimento ai corsi di cui al d.lgs. 81/08”*, si richiede il seguente chiarimento: occorre indicare i nominativi di caposquadra e operai con indicazione dei corsi svolti, oppure, analogamente ai sub-criteri A3 e A4, occorre indicare i livelli minimi di formazione degli operatori che l'operatore economico si impegna a mettere a disposizione senza indicare nominativi?

R30: Non sono richiesti i nominativi, il concorrente procederà in maniera analoga a quanto detto per i sub-criteri A3 e A4 (si veda risposta R22)

Q31: Per le proposte migliorative di cui al sub-criterio C4-C5-C6 è possibile redigere una breve relazione con allegati per poter illustrare meglio ciò che si intende offrire in miglioria?

R31: I sub-criteri di valutazione C4-C5-C6 (come tutti i sub-criteri C) sono di natura quantitativa per i quali l'assegnazione dei punteggi avviene in modo automatico secondo quanto descritto al paragrafo 18.2 del disciplinare di gara. Pertanto poiché non vi è alcuna valutazione discrezionale da parte della commissione sull'assegnazione del punteggio, non viene richiesta alcuna ulteriore precisazione in merito a come l'offerta sarà realizzata (il vincolo è già descritto nell'allegato 6 del disciplinare di gara utilizzando il quale il concorrente formula la propria offerta). Si ricorda infine che, come previsto al paragrafo 3BIS Sezione I del disciplinare di gara (pag. 9), l'anticipazione in altra busta (A o B) di quanto attiene ai criteri di natura quantitativa (ed in specifico C3-C4-C5-C6) sarà causa di esclusione dalla gara.

Q32:

1) E' possibile avere la lista delle categorie in formato excel?

2) nella voce n. 137 della lista delle categorie *“ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL24h”* sono raggruppate le voci n. 333 e n. 338 del CME, le quali però riportano due prezzi unitari diversi, rispettivamente €1.772,12 e €2.126,54. Perché?

R32:

1) No, come risposto ad altre richieste analoghe, si precisa che non è prassi di questa Amministrazione mettere a disposizione dei concorrenti i file sorgente utilizzati per la redazione degli elaborati progettuali.

2) La modifica alla voce n. 137 della Lista delle categorie, è avvenuta con determinazione dirigenziale DO n. 19/2017 (pubblicata in questa medesima pagina internet in data 15/02/2017 ed ancora disponibile) in quanto le travi secondarie del corpo palestra sono state dimensionate con legno lamellare tipo GL24h, come riportato negli elaborati strutturali. Tale chiarimento è inoltre fornito con nota PG 31086 in sede di consegna della lista delle categoria durante il sopralluogo obbligatorio. Così come precisato nella determinazione DO 19/2017 non si è ritenuto di modificare il costo complessivo d'opera in quanto l'imprecisione ha comportato una sovrastima di modesta rilevanza e la spiegazione della rettifica è stata resa nota a tutti i potenziali concorrenti con

la pubblicazione del 15/2/2017 e la consegna della nota citata in allegato alla lista stessa.

Q33: L'impresa chiede chiarimenti in merito alla Lista delle categorie ed alla corretta determinazione del ribasso.

Applicando i prezzi unitari di appalto alle quantità in appalto si ottiene un importo totale dei lavori soggetti a ribasso differente da quello posto in gara per un minore importo di circa Euro 7.500,00.

Riteniamo che tale differenza derivi dalla variazione di prezzo applicata in Rev. 2 alla voce n. 338 del Computo Metrico Estimativo, che da originario € 2.126,54 è stato successivamente variato ad € 1.772,12 senza apportare la conseguente variazione all'importo totale a base d'asta.

Al fine di evitare una impropria decurtazione del ribasso offerto e possibili confusioni nell'attribuzione dei punteggi nell'offerta economica, si chiede di confermare la presenza o meno di tale errore e di conseguenza indicare il prezzo complessivo d'appalto corretto da assoggettare a ribasso.

R33: Si rimanda a quanto risposto al quesito precedente (R32) e a tutta la documentazione in pubblicazione e consegnata brevi mano in sede di sopralluogo unitamente alla lista delle categorie. Non si ritiene che ci possa essere alcuna "impropria decurtazione del ribasso offerto né possibili confusioni nell'attribuzione dei punteggi nell'offerta economica" in quanto ogni operatore economico compilerà la lista delle categorie essendo edotto di quanto sopra e pertanto i ribassi saranno formulati tutti sulla medesima base.

Q34: Siamo a chiedere un chiarimento in merito alla compilazione della lista delle categorie: a pag. 78 della lista sono indicate le lavorazioni proposte in miglioria, sul disciplinare a pag 31 punto 16.2 viene indicato che il concorrente che intende presentare tali migliorie tecniche deve compilare le colonne dalla 6 alla 9. Si chiede se oltre alle colonne relative al prezzo (indicato esclusivamente per quantificare le migliorie proposte) debba essere indicata anche la quantità, in quanto in quest'ultimo caso verrebbe variato in diminuzione il ribasso offerto.

R34: si rinvia alla risposta R29